

(N. 464)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(PELLA)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(GRASSI)

NELLA SEDUTA DELL' 11 GIUGNO 1949

Liquidazione, nell'interesse dello Stato,
della « Organizzazione Italiana del Lavoro - O. I. L. » di Milano.

ONOREVOLI SENATORI. — In data 20 ottobre e 18 novembre 1946 è stata disposta la liquidazione nell'interesse dell'Erario della « Organizzazione Italiana del lavoro - O. I. L. » di Milano ed è stato nominato il Commissario liquidatore.

La « O. I. L. » trae origine dalla trasformazione di un ente che già preesisteva e precisamente dall'Arbeitsstab Testa (Ufficio del Lavoro Testa) il quale aveva lo scopo di assistere gli operai che venivano ingaggiati dalla X armata tedesca per la esecuzione di lavori di retrovia nelle provincie di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia.

L'Arbeitsstab Testa ebbe dal Governo della pseudo R. S. I. a mezzo del Commissario del Governo per l'Emilia e la Romagna varie sovvenzioni in danaro che vennero impiegate nell'acquisto di automezzi, nella costruzione di un'officina, nell'acquisto di tessuti e di articoli vari per la confezione di indumenti.

Con il 1° gennaio 1945 l'Arbeitsstab Testa prese il nome di « Organizzazione Italiana del Lavoro ».

In data 5 maggio 1945 il C. L. N. A. I. con

propria ordinanza incaricò la delegazione di Milano dell'O. I. L. di raccogliere tutte le attività provenienti dalla intera organizzazione, ovunque dislocate, e ad essa appartenenti a qualsiasi titolo.

Si è reso pertanto necessario provvedere all'amministrazione — nell'interesse dello Stato — della O. I. L. in liquidazione.

Con l'unito schema di disegno di legge si provvede ora a convalidare la liquidazione predetta ed a stabilirne le norme.

Le norme predisposte sono intese a dare piena validità ed efficacia agli atti di alienazione, a titolo oneroso, compiuti dalla O. I. L. e di assicurare la devoluzione all'Erario delle residue attività dell'ente.

Richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla opportunità che il provvedimento in esame sia approvato con urgenza allo scopo di eliminare i vari ostacoli che si frappongono alla chiusura della predetta liquidazione O. I. L. e principalmente allo scopo di dare la necessaria sicurezza e stabilità ai rapporti giuridici costituitisi in ordine ai beni alienati a favore di privati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È convalidato il provvedimento del Ministero del tesoro, con il quale è stata ordinata la liquidazione dell'Organizzazione Italiana del lavoro O. I. L. con sede in Milano ed è stato nominato il Commissario liquidatore.

Art. 2.

Il Commissario liquidatore risiede a Milano; egli è per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale, compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per la liquidazione e rappresenta l'ente anche in giudizio.

Art. 3.

La liquidazione è sottoposta alla vigilanza ed al controllo del Ministero del tesoro.

Art. 4.

È riconosciuta piena validità ed efficacia giuridica a tutti gli atti di alienazione a titolo oneroso compiuti dalla Organizzazione Italiana del Lavoro, concernenti beni comunque appresi o recuperati sia direttamente che indirettamente dalla suddetta O. I. L.

Quelli di tali beni, che non siano stati ancora alienati, sono venduti dal commissario liquidatore.

Per effetto della alienazione, qualsiasi diritto preesistente sui beni di cui ai due comma precedenti è estinto; gli interessati tuttavia potranno far valere le proprie pretese sul prezzo ricavato dalla alienazione dei beni stessi, detratto il quindici per cento a titolo di rimborso spese, mediante istanza diretta al Commissario liquidatore.

Ogni azione relativa a tali pretese deve comunque essere proposta o proseguita a pena di decadenza nei confronti dello stesso Commissario liquidatore avanti l'autorità giudiziaria di Milano competente per valore entro il termine di giorni centottanta dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono tenute in deposito presso un istituto di credito di diritto pubblico; con esse il Commissario liquidatore provvede al pagamento dei creditori.

Art. 6.

Per la chiusura della liquidazione si osserveranno, in quanto applicabili, le norme dell'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Chiusa la liquidazione, le attività residue sono devolute allo Stato e versate all'erario.